

L'art.5 comma 2 del D.L. 179/2012 come modificato dall'art.37 del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge 120/2020, dispone che l'ufficio del Registro delle Imprese applica **alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese** la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata

(€.60,00 per omessa iscrizione), **contestualmente assegna d'ufficio un nuovo e diverso** domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore.

In data **11/04/2023** è stato avviato, con apposita comunicazione massiva prot. n. **14295**, il procedimento in parola per n. **5389** imprese individuali (pubblicata all'albo camerale e sito della Camera di Commercio al seguente ai seguenti link <a href="https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pecimpresa">https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pecimpresa</a>).

Le imprese interessate possono provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese del proprio domicilio digitale (univoco, valido e attivo) entro il 26/05/2023 evitando l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Si rammenta che le Camere di Commercio italiane hanno avviato tale procedimento su tutto il territorio nazionale e che è stato reso disponibile il sito informativo <a href="https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home">https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home</a> che consente di verificare se la PEC (domicilio digitale) della propria impresa risulta iscritto o meno nel registro delle imprese.

Ultima modifica Giovedì 20 Aprile 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

4

Media 4 (1 vote)

Aliquota

Argomenti

registro imprese

pec